

Istituto Comprensivo F. Gatti di Curno

Regolamento uscita autonoma

Delibera n. 218 Consiglio di Istituto del 2 settembre 2022

Art. 1

Premessa

Gli alunni non sono detentori di responsabilità fino ai 14 anni, età in cui, ai sensi dell'art.97 c.p. può essere loro imputata anche la responsabilità penale. L'alunno infra-quattordicenne, tuttavia può essere autonomo e responsabile, consapevole delle regole comportamentali nonché capace di discernere e valutare rischi, facendo scelte adeguate alla sua sicurezza.

Il decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 convertito in legge 172/2017, all'art. 19-bis stabilisce che "I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza".

È evidente che il dovere di vigilanza e la possibilità di consentire l'uscita autonoma vanno commisurati in base a diversi aspetti:

- l'età;
- il grado di maturazione e autonomia raggiunto dagli allievi;
- il contesto.

Pertanto la scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni, del livello di maturazione raggiunto, del contesto, può consentire l'uscita autonoma per gli alunni i cui genitori ne abbiano fatto richiesta.

Art. 2

Uscita autonoma alunni di classe 4, 5 scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado

All'inizio dell'anno scolastico viene consegnato alle famiglie il modulo con cui autorizzano la scuola a consentire l'uscita in autonomia (allegato A);

i genitori/esercenti della potestà genitoriale che intendano autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del proprio figlio/a devono compilare, firmare e riconsegnare a scuola (tramite il docente coordinatore) l'apposito modulo;

è richiesta la firma di entrambi i genitori; sarà fatta eccezione solo ed esclusivamente per casi di oggettiva impossibilità (da motivare in modo riservato direttamente al coordinatore di classe);

l'autorizzazione è valida ai sensi della suddetta Legge, per l'uscita **al termine delle lezioni**, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, uscite didattiche, esami di Stato, non adesione all'IRC di alunni della scuola secondaria, ...) esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti; tali circostanze verranno comunicate dalla scuola tramite registro elettronico;

tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza al termine delle lezioni;

l'autorizzazione **non è valida** per eventuali **uscite anticipate** richieste dalla famiglia o dalla scuola, ad es. per motivi di salute o per alunni di scuola primaria che non si avvalgono di IRC; in questo caso gli alunni devono essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato;

in caso di mancata autorizzazione dei Genitori, **permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica**, al termine delle lezioni, i docenti saranno tenuti a consegnare gli alunni solo e direttamente ai loro Genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Art. 3

Uscita autonoma alunni di classe 1, 2, 3 scuola primaria

Di norma gli alunni delle prime tre classi della scuola primaria, al termine delle lezioni, vengono consegnati direttamente ai loro Genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Qualora un genitore intendesse comunque avvalersi della possibilità di autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del proprio figlio/a lo stesso dovrà fare richiesta dell'apposito modulo al docente coordinatore di classe;

la scuola fisserà un appuntamento con il genitore interessato al fine di considerare tale possibilità in relazione al grado di autonomia del bambino e allo specifico contesto (impossibilità per i genitori/tutori di prelevare il bambino/a, impossibilità di individuare un adulto da delegare, distanza scuola-casa e grado di pericolosità del percorso);

al termine del colloquio il genitore potrà ritirare il modulo e riconsegnarlo dopo la compilazione e la **firma di entrambi i genitori**;

l'autorizzazione è valida ai sensi della suddetta Legge, per l'uscita **al termine delle lezioni**, antimeridiane e pomeridiane,;

tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza al termine delle lezioni;

l'autorizzazione **non è valida** per eventuali **uscite anticipate** richieste dalla famiglia o dalla scuola, ad es. per motivi di salute o per alunni di scuola primaria che non si avvalgono di IRC; in questo caso gli alunni devono essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato.